N. R.G. 1652/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 7.7.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 7.7.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. **1652/2021** promossa da:

Parte_1 c.f. *C.F._1* rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata in [redacted]

[redacted] I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] domicilio digitale *Email_1*

CONVENUTO/I

Controparte_2

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

(C.F. *P.IVA_2*) rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] domicilio digitale *Email_2*

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Parte_1

"Dichiarare la responsabilità della Controparte_1 e/o della terza chiamata Controparte_3 [...] per i danni cagionati alla sig.ra Parte_1 derivanti da negligenza e/o imprudenza e/o imperizia in relazione alle cure prestate ed agli interventi eseguiti descritti in atto di citazione e nei successivi atti di causa;

condannare la convenuta e/o il terzo chiamato in causa al risarcimento di tutti i danni alla persona subiti dalla sig.ra Parte_1 , patrimoniali e non patrimoniali, temporanei e permanenti, descritti negli atti di causa; danni che si quantificano, alla luce della CTU in euro 637.056,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, ed oltre spese mediche sostenute pari ad euro 11.370,04.

Con vittoria delle spese di lite, come da nota spese già depositata".

Parte_2

"la comparente, sì come patrocinata e con la riserva di azioni sopra indicata, chiede che l'On.le Giudicante voglia :

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

- dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda risarcitoria per cui è causa;

- dichiarare nullo l'atto introduttivo;

- rigettare la domanda attorea in quanto infondata;

in subordine

- previo differimento della data di trattazione autorizzare la chiamata in causa della Controparte_2 *c.f.* P.IVA_2 *, con sede in* [redacted] *- Cesena (FC).*

- accogliere l'azione di garanzia e/o regresso e/o manleva, così come proposte nei confronti della chiamata in causa [...] Controparte_2 *."*

Controparte_2 :

"in via preliminare

rimettersi

se del caso, la causa in istruttoria disponendo la convocazione del CTU a chiarimenti ed in subordine la rinnovazione e/o la integrazione della consulenza medico-legale

in via principale e di merito

dichiararsi

inammissibile la domanda di proposta dall' Parte_2 *nonché quella tardivamente proposta da* Parte_1 *contro la* [...]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

[...]

[...]

Controparte_3 *e disporsi la estromissione dal presente giudizio della* *Controparte_3*

in ogni caso

respingersi

la domanda di garanzia e/o regresso e/o manleva proposta contro la *[...]* *Controparte_2* *da* *Parte_2* *nonché la domanda proposta dalla attrice contro la* *Controparte_2* *.”*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio l’ *Controparte_1* al fine di vedere risarciti i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Rappresenta l’attrice di aver eseguito, a causa di una dolenzia dell’articolazione coxo-femorale, una visita ortopedica dal Dott. *[...]* *Persona_1* in data 21.01.2013 il quale suggeriva intervento di protesi all’anca destra.

Tale intervento, preceduto dalla profilassi antibiotica prescritta dal predetto medico, veniva eseguito dal dott. *Persona_1* presso la *Controparte_2* *[...]* di *CP_2* il 21.5.13 con dimissione il 31.5.13.

Il 4.6.13 a causa di febbre si recava presso l’ospedale [redacted] di *CP_2* ove veniva ricoverata.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Nel corso del ricovero veniva rilevata l'infezione della ferita, della protesi e svolto un lungo trattamento con dimissione in data 24.6.14.

Proposto ricorso ex art 696 bis c.p.c. innanzi al tribunale di Forlì (RG 1314/2019), l'elaborato peritale imputava l'infezione protesica non all'attività svolta presso la casa di cura ma a quella svolta presso l'Ospedale [redacted]

2. Si è costituita l' *Parte_2* in sintesi: i) eccependo la nullità dell'atto di citazione per incertezza di petitum e causa petendi; ii) rappresentando che non vi sono condotte dei sanitari dell'ospedale [redacted] che possano aver causato l'infezione, da ritenersi piuttosto contratta nel corso dell'operazione del 21.5.13 o nel lasso di tempo tra tale operazione e l'accesso al pronto soccorso; iii) rappresentando che i danni lamentati sono generici.

Inoltre domandava il differimento della prima udienza onde chiamare in causa la *Controparte_2* .

Il giudice quindi differiva la prima udienza con decreto del 17.6.21.

3. Si costituiva la terza chiamata *Controparte_2* , in sintesi: i) eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa poiché non sono indicate le ragioni che giustificano la propria partecipazione al giudizio; ii) nel merito rappresentando di essere estranea ai fatti come risulta dalla ctu resa nell'atp.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

4. Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice estendeva la domanda di risarcimento del danno nei confronti della terza chiamata.

5. Istruita la causa anche con consulenza tecnica d'ufficio, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.

6.1. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo in ragione dell'incertezza di petitum e causa petendi formulata dalla convenuta si osserva che il petitum è evidentemente costituito dal risarcimento dei danni ed i fatti nonché i fondamenti giuridici sono sinteticamente delineati in atto di citazione.

L'eccezione pertanto non è fondata.

6.2. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa della *CP_2* formulata dalla medesima, si osserva che ai sensi dell'art. 106 c.p.c. ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Nello specifico i fatti coinvolgono anche la terza chiamata e v'è dunque comunanza di causa.

Pertanto l'eccezione non è fondata.

6.3. Quanto poi all'eccezione di inammissibilità delle domande poste dall'attrice nei confronti della terza chiamata, formulata da quest'ultima, il

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

giudice osserva che tali domande sono state formulate nell'ambito della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e dunque non sono tardive.

7.1. Venendo al merito, il collegio peritale ha evidenziato con argomentazione convincente, che vi siano state due infezioni: una imputabile all'intervento presso la *CP_2* ed uno imputabile all'Ospedale [redacted]

In particolare, quanto alla prima infezione ha osservato che, in considerazione dell'errore di *"forma e timing della somministrazione, unitamente al basso dosaggio"* unitamente al fatto che il germe *[...]* *Per_2* si trova quasi solo in ambiente ospedaliero, secondo un criterio di *"più probabile che non"* deve ritenersi tale infezione periprotesica precoce contratta con la procedura chirurgica del 21.5.13.

Per analoghe ragioni il collegio peritale ritiene che anche la seconda infezione periprotesica, successiva all'impianto protesico del 29.11.13, abbia origine nosocomiale e sia imputabile all'ospedale [redacted]

Peraltro a conforto della tesi dei consulenti tecnici d'ufficio non può non osservarsi che tale seconda infezione, in precedenza non constatata, è avvenuta a circa quattro mesi e mezzo dall'ingresso dell'attrice in ospedale, quindi anche da un punto di vista meramente fattuale appare ben improbabile che l'infezione non avesse provenienza ospedaliera.

6.2. Relativamente al quantum, il collegio valuta un danno biologico del 65% ed afferma che in via differenziale rispetto al risultato che sarebbe stato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

conseguibile in assenza di complicazioni il danno può valutarsi tra il 20% e il 65%.

Stante l'ampiezza della forbice, il danno può determinarsi assumendo il valore intermedio del 43%.

L'inabilità temporanea totale è poi stata stimata in 13 mesi e quella parziale al 75% in 3 mesi.

Inoltre il collegio ha ritenuto congrue le spese mediche documentate e che il danno sia imputabile in egual misura all'ospedale ed alla casa di cura.

Applicando la tabella del Tribunale di Milano relativa all'anno dell'evento (2013) risulta:

- danno da "macrolesione" euro 236.544,00

- invalidità temporanea totale euro 37.920,00

- invalidità temporanea parziale al 75% euro 6.480,00

totale: euro 280.944,00 oltre rivalutazione monetaria dagli eventi infettivi e interessi legali.

A ciò vanno aggiunte le spese mediche in quanto ritenute congrue dal collegio peritale (euro 11.370,04).

La responsabilità va ripartita tra convenuta e terza chiamata al 50% come da indicazione del collegio peritale.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate applicando lo scaglione da 260.000,01 euro a 520.000 euro nei valori medi.

Le spese di ctu vanno poste a carico delle soccombenti, quelle di atp vanno poste a carico della casa di cura poiché l *Pt_2* on ne è stata parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara la responsabilità dell *Parte_2* e della *[...]* *Controparte_2* nella causazione dei danni a *[...]* *Parte_1* determinando la responsabilità di ciascuna al 50%;

- per l'effetto condanna l *Controparte_1* e la *[...]* *Controparte_2* a corrispondere a *Parte_1* a titolo di risarcimento del danno euro 280.944 oltre a rivalutazione, decorrente dagli eventi infettivi, e interessi legali;

- condanna altresì l *Controparte_1* e la *Controparte_2* *[...]* a rimborsare a *Parte_1* le spese mediche da questa sostenuta, quantificate in euro 11.370,04.

Condanna la convenuta e la terza chiamata a rimborsare a *Parte_1* le

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

spese di lite, che si liquidano in € 22.457 per compensi professionali di avvocato ed € 1.725,23 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Spese di ctu a carico di convenuta e terza chiamata, spese di atp a carico della terza chiamata.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.

Forlì, 7 luglio 2025

Il GOT
dott. Enzo Chiarini

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it